



COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Provincia di Cosenza

AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

Telefono 098277152

poliziamunicipale@comune.fiumefreddobruzio.cs.it - poliziamunicipale.fiumefreddobruzio@asmepec.it



Ordinanza n. 128 del 17/06/2021

**ISTITUZIONE AREA PEDONALE ESTIVA NEL CENTRO STORICO
PERIODO DAL 21.06.21 al 26.09.21**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/06/2021 avente ad oggetto "Istituzione di Area Pedonale centro storico nel periodo estivo dal 21/06/ al 26/09 c.a. " prevedendo L'istituzione dell'Area Pedonale limitata nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio ed avente le caratteristiche di seguito indicate:

1. ESTENSIONE: P.zza del Popolo, Via Roma, P.zza Vittorio Veneto, P.zza Osanna, P.zza Europa, L.go Torretta, L.go Rupe, Via Ospedale, Via Risorgimento, L.go San Rocco, Via Alessandro Manzoni, Via Goletta, Via degli Orti, Via Pasqualetti;

2. LIMITAZIONI: divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore.

3. ORARIO: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nel periodo 21 giugno 2021 al 26 settembre 2021.

4. DEROGHE: nell'Area Pedonale è previsto il divieto di transito e sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per:

- **Velocipedi** il cui accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada ed adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita salvo che non costituisca intralcio o blocchi la libera circolazione dei pedoni;
- **Veicoli Elettrici di micromobilità;**
- **Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze, protezione civile (articolo 177, c. 1 C.d.S.)** il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti;
- **Veicoli per bambini e per uso invalidi**, il cui accesso e sosta è consentito, se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR 495/1992 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. **La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio;**
- **Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade**, accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. E' vietato il transito per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia;
- **Veicoli di residenti all'interno dell'area pedonale**, intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari e/o proprietari di immobili (non occupati da altri nuclei familiari) ubicati all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario solo alle **operazioni di carico e scarico, consentito dalle ore 07.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;**

- **Veicoli in disponibilità di persone temporaneamente presenti** presso le aziende alberghiere, esercizi pubblici e attività commerciali ed artigianali, poste all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario solo alle **operazioni di carico e scarico, consentito dalle ore 07.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00;**
- **Veicoli dei residenti e frontisti** titolari di accessi carrai, anche per semplici esigenze di carico scarico merci. Per i veicoli i cui proprietari dispongono di aree private di sosta (garage o cortile privato) all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso, anche in deroga, ed il transito secondo il percorso più breve;
- **Veicoli impiegati per esigenze tecniche di manutenzione fabbricati o traslochi e pompe funebri;**
- **Veicoli di Poste Italiane, Enel, Telecom e/o altri enti** svolgenti servizi di pubblica utilità provvisti dei relativi segni distintivi e utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dell'area pedonale;
- **Veicoli in dotazione alle pubbliche amministrazioni,** con segni distintivi dell'ente di appartenenza, utilizzati per lo svolgimento di servizi e compiti istituzionali all'interno dell'area pedonale;
- **Altri veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità,** accesso e sosta consentiti, previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Locale, a veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere.

Nell'Area Pedonale ai suddetti veicoli è pertanto consentito l'accesso, compatibilmente con eventuali occupazioni temporanee concesse sulla carreggiata, senza necessità di rilascio di alcuna autorizzazione.

VISTO che nell'ambito delle politiche di mobilità urbana sostenibile, le misure di regolazione filtrata degli accessi e della circolazione dei veicoli motorizzati si sono dimostrate efficaci nel migliorare la qualità della vita, promuovere nuovi stili di mobilità e fruizione delle aree centrali e a maggiore pregio, ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, tutelare gli utenti deboli e salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico esistente;

VISTE le domande di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti commerciali presentate al protocollo dell'Ente;

VISTO il D.L. 41/21 c.d. Sostegni ed il D.L. 75/21 c.d. Sostegni-bis i quali stabiliscono l'esenzione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico fino al 31/12/2021;

RITENUTO che l'Ente proprietario della strada può, ogni qualvolta si rende necessario ed ai fini della salvaguardia dell'incolumità fisica delle persone, interdire la sosta dei veicoli in genere, modificare la segnaletica esistente ed istituire una nuova in virtù delle esigenze anche temporanee;

DATO ATTO che la zona del "centro storico – Borgo Antico" è caratterizzata e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione dai seguenti fattori:

- ubicazione nell'intera area di vie con massiccia presenza di attività commerciali ed esercizi pubblici con conseguente congestionamento e quotidiana completa saturazione dei posti di sosta e dei parcheggi esistenti nella zona;
- dalla presenza di flussi di traffico di tipo pendolare dovuto all'attrattività di Fiumefreddo Bruzio definito uno dei Borghi più Belli d'Italia;
- presenza di chiese, edifici e strutture pubbliche che determinano un ulteriore grave elemento di congestionamento di traffico per la zona;

CONSIDERATO che le vie del "centro storico" si presentano con carreggiate irregolari e di larghezza ridotta, già regolamentate a senso unico e con un esiguo numero di stalli di sosta, con

marciapiedi quasi inesistenti e generalmente a raso che risultano inadeguati a garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni;

RITENUTO che per le ragioni suddette la maggior parte del centro storico potrebbe essere considerata “Zona residenziale” ai sensi dell’art. 3, punto 58 del Codice della strada, ossia area urbana in cui vigono particolari regole per la circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente;

PRESO ATTO delle esigenze dei titolari delle attività di pubblico esercizio con sede nel centro storico, nonché della vocazione turistica dell’area del centro storico e della necessità di preservare e tutelare le aree destinate al transito pedonale, quando è notevole la frequentazione delle vie del centro da parte di cittadini e turisti a passeggio, soprattutto nel periodo estivo;

DATO ATTO che secondo le definizioni stradali e di traffico, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.285/1992, per “Area Pedonale” si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in emergenza, velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe da prevedere con appositi provvedimenti;

ESAMINATI i dati e le precedenti ordinanze di regolamentazione della circolazione nel Borgo Antico, nonché, sentite le esigenze dei residenti e dei titolari di attività commerciali;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare nelle ore serali e, altresì l’obiettivo di tutelare una zona di particolare pregio urbanistico, caratterizzata da una molteplicità di attività commerciali, turistiche e storiche;

CONSIDERATO che è obiettivo strategico dell’attuale Amministrazione migliorare la qualità e la vivibilità del centro storico, rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi, di aggregazione sociale e di passeggio;

VISTO il Decreto sindacale nr. 11 del 10/06/2021, di proroga nomina a Responsabile del Settore Vigilanza;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 42 commi 2 ed 3 del D. Lvo 30.04.1992, n. 285;

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. ii. (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L’istituzione dell’Area Pedonale limitata nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio ed avente le caratteristiche di seguito indicate:

1. ESTENSIONE: P.zza del Popolo, Via Roma, P.zza Vittorio Veneto, P.zza Osanna, P.zza Europa, L.go Torretta, L.go Rupe, Via Ospedale, Via Risorgimento, L.go San Rocco, Via Alessandro Manzoni, Via Goletta, Via degli Orti, Via Pasqualetti;

2. LIMITAZIONI: divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore.

3. ORARIO: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nel periodo 21 giugno 2021 al 26 settembre 2021.

4. DEROGHE: nell’Area Pedonale è previsto il divieto di transito e sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, per tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per:

- **Velocipedi** il cui accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada ed adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai

pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita salvo che non costituisca intralcio o blocchi la libera circolazione dei pedoni;

- **Veicoli Elettrici di micromobilità;**
- **Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze, protezione civile (articolo 177, c. 1 C.d.S.)** il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti;
- **Veicoli per bambini e per uso invalidi**, il cui accesso e sosta è consentito, se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR 495/1992 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. **La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio;**
- **Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade**, accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. E' vietato il transito per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia;
- **Veicoli di residenti all'interno dell'area pedonale**, intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari e/o proprietari di immobili (non occupati da altri nuclei familiari) ubicati all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario solo alle **operazioni di carico e scarico, consentito dalle ore 07.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;**
- **Veicoli in disponibilità di persone temporaneamente presenti** presso le aziende alberghiere, esercizi pubblici e attività commerciali ed artigianali, poste all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario solo alle **operazioni di carico e scarico, consentito dalle ore 07.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00;**
- **Veicoli dei residenti e frontisti** titolari di accessi carrai, anche per semplici esigenze di carico scarico merci. Per i veicoli i cui proprietari dispongono di aree private di sosta (garage o cortile privato) all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso, anche in deroga, ed il transito secondo il percorso più breve;
- **Veicoli impiegati per esigenze tecniche di manutenzione fabbricati o traslochi e pompe funebri;**
- **Veicoli di Poste Italiane, Enel, Telecom e/o altri enti** svolgenti servizi di pubblica utilità provvisti dei relativi segni distintivi e utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dell'area pedonale;
- **Veicoli in dotazione alle pubbliche amministrazioni**, con segni distintivi dell'ente di appartenenza, utilizzati per lo svolgimento di servizi e compiti istituzionali all'interno dell'area pedonale;
- **Altri veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità**, accesso e sosta consentiti, previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Locale, a veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere.

Nell'Area Pedonale ai suddetti veicoli è pertanto consentito l'accesso, compatibilmente con eventuali occupazioni temporanee concesse sulla carreggiata, senza necessità di rilascio di alcuna autorizzazione.

I VEICOLI IN SOSTA NON AUTORIZZATA VERRANNO RIMOSSI E SANZIONATI.

5) Incarica il Settore Tecnico Comunale – Servizio LL.PP., o per il tramite di Ditta esterna, di provvedere

all'installazione, a norma del Regolamento di esecuzione del CdS, così come modificato dal Decreto n. 610 del 16/09/1996, della segnaletica stradale verticale necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

DISPONE

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e la pubblicazione all'Albo Pretorio On line nelle forme e nei termini di legge, nonché, mediante trasmissione alle Forze di Polizia locali e a tutti gli enti interessati.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante apposizione in loco della prescritta segnaletica verticale e prevista dal C.d.S.

Il personale della Polizia Locale, per comprovati e contingenti motivi di urgenza e sicurezza, ha la facoltà di concedere deroghe alla presente ordinanza.

AVVERTE

Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale e alla sanzione accessoria della rimozione forzata.

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. (D. Lgs. 285/92), sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo.

AVVISA

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Che in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Che ogni disposizione o ordinanza nella parte che risulta in contrasto con la presente, è abrogata.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Stazione Carabinieri Fiumefreddo Bruzio;

Responsabile del procedimento è il sottoscritto C.te della P.L. Dr. Mario SPADAFORA.

Il Responsabile della Polizia Locale
(C.te dr. Mario Spadafora)